



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Settore VI - Vigilanza

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 22 del 16/07/2021

Oggetto: Istituzione isola pedonale sul lungomare cittadino.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE

Premesso che durante il periodo estivo viene ravvisata la necessità da parte dei cittadini di frequentare in numero alquanto elevato il lungomare cittadino, in particolar modo nelle ore serali;

Atteso che:

- La zona del lungomare di Gioia Tauro, lato sud, si presta ad essere utilizzata come punto di ritrovo serale, sia dai cittadini residenti che dai non residenti;
- la località di che trattasi è caratterizzata, altresì, dalla notevole presenza di autovetture e veicoli a motore in genere, che ivi transitano e sostano;

Considerato che tale situazione determina degli inconvenienti di natura ambientale nonchè pericolo per incolumità dei pedoni e soprattutto dei bambini;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale con proprio atto di indirizzo, deliberato dalla Giunta Comunale, ha espresso la volontà di realizzare lungo la zona in questione un'area a traffico limitato per tutto il periodo estivo;

Rilevato necessario, pertanto, creare una zona interdetta alla circolazione e sosta dei veicoli a motore, con istituzione di un'area pedonale urbana nel Lungomare, nel tratto di lungomare compreso tra l'incrocio di Via Metauro e l'incrocio con la zona denominata lottizzazione Mazzagatti (zona Lido Pino's), e tratto del Viale Don Sturzo fino alla prima isola a verde;

Rilevato che l'art. 6, comma 4 del D.lgs. n. 285/1992 stabilisce che l'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 dello stesso Codice della strada:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili di Servizio;

Visto il Testo Unico degli EE. LL. 18/08/2000 n° 267;

ORDINA

1 l'istituzione di un'area pedonale urbana sul lungomare cittadino per tutti i giorni, compresi domenica e festivi, con orario dalle 20.00 alle ore 01,00, per il periodo dal 16 luglio 2021 al 12 settembre 2021, nel tratto di lungomare compreso tra l'incrocio con Via Metauro e l'incrocio con la zona denominata Lottizzazione Mazzagatti (Lido Pino's), e tratto del Viale Don Sturzo fino alla prima isola a verde.

2 Il divieto assoluto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore nella zona sopra indicata. Le autovetture adibite al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie rispondenti alle caratteristiche di cui all'art.196 DPR 495/199, possono eventualmente sostare previa esibizione di apposito contrassegno di cui all'art.381 DPR 495/1992. La sosta dei veicoli ad uso invalidi, eventualmente autorizzate a sostare all'interno dell'isola pedonale, non devono recare intralcio e, nel caso di manovre di uscita dall'isola pedonale, pericolo ai pedoni.

3 Di consentire l'eventuale accesso per i residenti ed i gestori dei lidi balneari che dispongono di un posto auto privato all'interno della ZTL, al fine di raggiungere il posto auto disponibile seguendo il percorso più breve. I residenti ed i gestori dei lidi balneari, che non dispongono del posto auto privato, previa autodichiarazione, potranno richiedere il permesso di entrata nella ZTL, che sarà concesso secondo le indicazioni e le prescrizioni del Comando Polizia Locale. Il permesso viene identificato con idonea vetrofania (contrassegno), da esporre in maniera ben visibile sul parabrezza dell'autoveicolo, che sarà rilasciata dal Comando Polizia Locale, previa presentazione di regolare istanza.

DISPONE

- Che, fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli ai frequentatori, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza;
- Che il Servizio Tecnico del Comune provveda con proprio personale a:
 - a. Transennare adeguatamente le zone interessate, secondo le vigenti normative in materia di security e safety, nonché collocare l'idonea segnaletica atta ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza;
 - b. coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione.

- Che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e notificata:
 - Ufficio Tecnico;
 - Commissariato di P.S.;
 - Comando Compagnia Carabinieri;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza;

AVVISA

- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Che, in caso di violazione, si applicano le norme previste dal codice della strada.

Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale, Magg. Dott. Domenico Martino.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Magg. Dott. Domenico Martino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)